REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1969

che stabilisce le condizioni di ammissione del whisky detto « Bourbon » nella sottovoce 22.09 C III a) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [2], modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 2451/69 del Consiglio, dell'8 dicembre 1969 [3], comprende nella sottovoce 22.09 C III a) il whisky detto « Bourbon » ; che l'ammissione in tale sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti ; che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune sono necessarie disposizioni volte a fissare dette condizioni ;

considerando che il riconoscimento del whisky detto « Bourbon » è particolarmente difficile ; che tale riconoscimento può essere considerevolmente facilitato se il paese esportatore fornisce l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla denominazione del prodotto in oggetto ; che è quindi opportuno ammettere un prodotto nella sottovoce 22.09 C III a) solo se accompagnato da un certificato di autenticità che, rilasciato da un organismo operante sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisce tale assicurazione ;

considerando che è necessario definire la forma del certificato di cui trattasi nonché le condizioni per la sua utilizzazione ; che è d'altra parte opportuno prevedere le disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio e di garantirsi contro eventuali falsificazioni ; che è quindi necessario prevedere determinati obblighi a carico dell'organismo emittente ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 22.09 C III a) del whisky detto « Bourbon » è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato è redatto su modulo conforme a quello figurante nell'allegato I al presente regolamento. Il certificato deve avere un formato di circa centimetri 21 per 30. La carta da utilizzare deve essere di colore giallo.

2. Il certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie.

Articolo 3

Il certificato può essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro o con penna a sfera.

Articolo 4

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare sull'elenco soltanto se :

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968.
[3] GU n. L 311 dell'11. 12. 1969.

a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco degli organismi emittenti figura all'allegato II del presente regolamento.

3. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 a) o quando un organismo emittente non adempie gli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate al momento della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

(recto — Vorderseite — recto — recto)

Certificate of authenticity | **Certificat d'authenticité** | **Echtheitszeugnis** | **Certificato di autenticità** | **Certificaat van echtheid** | **BOURBON WHISKEY**

N° .....

Consignor (Name and address) .....
Expéditeur (Nom et adresse) .....
Absender (Name und Adresse) .....
Speditore (Cognome e indirizzo) .....
Afzender (Naam en adres) .....

Consignee (Name and address) .....
Destinataire (nom et adresse) .....
Empfänger (Name und Adresse) .....
Destinatario (Cognome e indirizzo) .....
Ontbieder (Naam en adres) .....

Shipped by S/S — by air .....
Expédié par bateau — par avion .....
Verschifft durch M/S — versandt durch Flugzeug .....
Spedito per nave — con aeroplano .....
Verscheept per schip — verzonden per vliegtuig .....

Clearance note Nr. .....
Dédouanement n° .....
Zollurkunde Nr. .....
Bolletta doganale n. .....
Uitvoerdocument nr. .....

Number of packages Nombre des colis Anzahl der Packstücke Numero dei colli Aantal colli	Serial numbers and marks Marques et numéros Zeichen und Nummern Marche e numeri Merken en nummers	Quantity — Nombre — Anzahl Quantità — Aantal		Weight — Poids — Gewicht Peso — Gewicht		Quantity (Liter) Quantité (Litres) Menge (Liter) Quantità (Litri) Hoeveelheid (Liters)	Observations Observations Bemerkungen Osservazioni Opmerkingen
		Casks Fûts Fässer Fusti Fusten	Bottles Bouteilles Flaschen Bottiglie Flessen	gross brut brutto lordo bruto	net net netto netto netto		

(verso — Rückseite — verso — verso)

The Internal Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at
L'Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux U.S.A
Der Internal Revenue Service bestätigt, daß der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA unmittelbar
L'Internal Revenue Service certifica che il whisky Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli U.S.A.
De Internal Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een sterkte

not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than
directement à 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermen-
mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreide-
direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermen-
van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één pro-

51 % was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.
tés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au
Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und daß
tati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato invecchiato per almeno
duktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit ten

moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés.
er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.
due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.
minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whisky gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in
nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.

Place and date of issuance
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte

U.S. Treasury Department
Internal Revenue Service Officer

Seal of the Internal Revenue Service
Stempel des Internal Revenue Service

Stempel van het Internal Revenue Service

Sceau de l'Internal Revenue Service
Timbro dell'Internal Revenue Service

ALLEGATO II

Organismo emittente	Paese di provenienza
U.S. Treasury Department Internal Revenue Service — Washington D.C.	Stati Uniti d'America del Nord